

Legge
sulla perequazione finanziaria intercomunale
 (del 25 giugno 2002)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 giugno 2002 n. 5200 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I
Principi generali

Scopo

Art. 1 ¹Scopo della legge è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta.

²La perequazione finanziaria è attuata per il tramite:

- a) del livellamento della potenzialità fiscale;
- b) della compensazione verticale;
- c) dell'aiuto agli investimenti e del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

Correlazioni con le aggregazioni tra comuni

Art. 2¹ L'applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.

²Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.

³Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

⁴La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai cpv. 2 e 3 non può superare l'equivalente di 10 punti di moltiplicatore d'imposta del comune beneficiario.

⁵In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni di nuovi atti legislativi

Art. 3 I messaggi del Consiglio di Stato relativi a nuovi atti legislativi o alla modifica di leggi esistenti devono contenere indicazioni sulle conseguenze finanziarie per i comuni.

TITOLO II
Contributo di livellamento della potenzialità fiscale

Definizione

Art. 4 ¹Ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore al 90% della media cantonale è versato un contributo di livellamento pari al 20% della differenza tra le risorse pro-capite del comune e il 90% della media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito il raggiungimento di almeno il 70% della media cantonale.²

¹ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 506; BU 2012, 147; BU 2013, 402.

² Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

²Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente.

³Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi cinque anni.

Versamento ai comuni

Art. 5³ ¹Il contributo di livellamento (CL) è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) pari o superiore al moltiplicatore comunale medio (MCM) secondo la seguente tabella:

MP	CL
MCM	25%
MCM + 1%	32%
MCM + 2%	39%
MCM + 3%	46%
MCM + 4%	53%
MCM + 5%	60%
MCM + 6%	65%
MCM + 7%	70%
MCM + 8%	75%
MCM + 9%	80%
MCM + 10%	85%
MCM + 11%	88%
MCM + 12%	91%
MCM + 13%	94%
MCM + 14%	97%
MCM + 15% e oltre	100%

²Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l'avanzo d'esercizio eccede il 10% del gettito dell'imposta cantonale, ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 50'000.– e che il capitale proprio sia superiore al 50% del gettito dell'imposta cantonale.

³Il regolamento stabilisce i dettagli per la determinazione del capitale proprio, per l'esame del risultato d'esercizio in particolare per quanto riguarda la percentuale di ammortamento massima ammessa e l'imposizione di adeguate tasse causali, come pure precisa come computare le riprese effettuate ai comuni beneficiari nel fabbisogno del contributo di livellamento.

⁴Il Consiglio di Stato riduce il moltiplicatore politico quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente elevato.

Prelevamento dai comuni

Art. 6⁴ ¹Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: $MP - 0,4 \times [(MCM + 15\%) - MP]$, in cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.

²Il moltiplicatore politico, quale parametro del coefficiente di ponderazione, è diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente alto.

³La percentuale massima di prelievo di cui al cpv. 1 non può superare il 15%; se dall'applicazione degli art. 4 e 5 tale limite fosse superato si procede inizialmente ad una diminuzione proporzionale del contributo dei comuni che dopo il contributo di livellamento superano la soglia minima del 70% del pro-capite e limitatamente all'importo che supera tale soglia; nel caso rimanesse una differenza scoperta, la riduzione lineare viene effettuata su tutti i comuni beneficiari.

Elementi di computo

Art. 7⁵ Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all'applicazione della presente legge.

TITOLO III Compensazione finanziaria verticale

L'indice di capacità finanziaria

³ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

⁴ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

⁵ Art. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 158.

Art. 8 1La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo un indice medio generale risultante dalla media ponderata di un insieme di indici parziali.
2L'indice medio generale è uguale a 100.

Determinazione

Art. 9 Ogni due anni il Consiglio di Stato determina l'indice di capacità finanziaria che comprende i seguenti sottoindici:

- a) gettito delle risorse fiscali pro-capite:
 - valore triplo;
- b) gettito IFD pro-capite:
 - valore semplice;
- c) percentuale dei contribuenti soggetti all'IFD:
 - valore semplice;
- d) moltiplicatore politico:
 - valore doppio;⁶
- e) evoluzione della popolazione:
 - valore semplice.

Compensazione verticale: definizione

Art. 10 Per compensazione finanziaria verticale si intende la determinazione, secondo la forza finanziaria dei comuni, dei sussidi dello Stato ai comuni e delle partecipazioni di questi alle spese cantonali.

Sussidi

Art. 11 I sussidi correnti del Cantone di cui all'art. 10 della presente legge vengono calcolati in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	sussidio
fino a 30 punti	90%
ogni punto e mezzo in più	1% in meno
da 120 punti in avanti	30%

Partecipazione dei comuni

Art. 12 Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all'art. 10 della presente legge sono calcolate in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	partecipazione
fino a 30 punti	10%
ogni punto e mezzo in più	1% in più
da 120 punti in avanti	70%

TITOLO IV

Fondo di perequazione per l'aiuto agli investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Fondo di perequazione

Art. 13 1È istituito il fondo di perequazione.

2Il fondo di perequazione finanzia l'aiuto agli investimenti dei comuni di cui all'art. 14 e i contributi supplementari previsti dall'art. 22.⁷

Aiuto agli investimenti dei comuni

Art. 14⁸ 1L'aiuto è versato prioritariamente per il finanziamento di investimenti in infrastrutture di base quali acquedotti, canalizzazioni, stabili scolastici, strade o opere o spese di investimento obbligatorie in forza del diritto superiore, che causerebbero al comune un carico finanziario eccessivo; gli investimenti per i quali si chiede l'aiuto devono essere progettati rispettando i principi della parsimonia e dell'economicità.

2I lavori non possono essere iniziati prima della concessione del richiesto aiuto; il regolamento può stabilire le eccezioni.

3Può richiedere l'aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore al 90% e che abbia risorse fiscali inferiori al 90% della media cantonale.

⁶ Lett. modificata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

⁷ Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

⁸ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

Eccezioni possono essere ammesse per i comuni minori con risorse fiscali superiori al limite di cui sopra, solo se coinvolti in un progetto di aggregazione formalmente avviato.

⁴L'aiuto massimo è pari al 90% dell'onere netto a carico del comune.

⁵Per investimenti di poca entità non viene versato alcun aiuto.

Commisurazione dell'aiuto

Art. 14a⁹ ¹Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l'aiuto tenendo conto dell'ammontare dell'investimento, al netto dei sussidi federali e cantonali, degli eventuali contributi di miglioria e di ogni altra entrata di cui l'opera beneficia, e dell'ammontare dell'autofinanziamento potenziale globale.

²L'autofinanziamento potenziale annuo è espresso tramite una percentuale delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica fissata nel regolamento.

³L'autofinanziamento globale è dato dall'autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per un fattore che dipende dall'entità dell'investimento secondo quanto stabilito dal regolamento.

⁴Per le opere relative a servizi finanziati attraverso il prelievo di tasse causali l'aiuto sarà determinato in modo da contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell'utenza.

⁵L'impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio, all'inizio della legislatura.

Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Art. 15¹⁰ ¹In considerazione dei maggiori costi generati da una sfavorevole localizzazione geografica, il Consiglio di Stato accorda ai comuni periferici un contributo ricorrente, pari al 30% dell'ammontare dei canoni d'acqua incassati dal Cantone nell'anno precedente; il contributo di ogni singolo comune è calcolato tenendo conto della superficie delle diverse componenti del territorio comunale e dell'altitudine sul livello del mare; il regolamento precisa i parametri utilizzati.

²...

³...

⁴Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i comprensori regionali beneficiari.

⁵...

Determinazione e finanziamento del fondo di perequazione

Art. 16¹¹ ¹Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto in particolare dell'art. 14a cpv. 5, il fabbisogno del fondo di perequazione.

²Il fondo di perequazione è finanziato con i seguenti mezzi:

- a) il contributo del Cantone pari al 50% del fabbisogno;
- b) il contributo dei comuni con un indice di forza finanziaria maggiore di 70 punti, pari al 50% del fabbisogno, ripartito tra i comuni sulla base delle loro risorse fiscali divise per il moltiplicatore politico.

TITOLO V

Collaborazione con i Comuni e amministrazione del fondo di perequazione

Collaborazione

Art. 17 I comuni collaborano con la competente autorità cantonale per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento del gettito d'imposta cantonale per comune.

Amministrazione

Art. 18 ¹Il fondo di perequazione è amministrato dal Consiglio di Stato assistito da una commissione composta in maggioranza da rappresentanti dei comuni.

²Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, determina secondo le necessità del fondo la percentuale sulle risorse fiscali a carico dei comuni e il contributo a carico del Cantone di cui all'art. 16 lett. a) e b) della presente legge e la quota di prelievo per il finanziamento del contributo di livellamento di cui al cpv. 1 dell'art. 6.

⁹ Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

¹⁰ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514; precedente modifica: BU 2004, 63.

¹¹ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

³I pagamenti dal fondo di perequazione avvengono per il tramite della Cassa cantonale e i costi sono integrati in quelli dello Stato.

Ricorsi

Art. 19 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VI Norme transitorie

Art. 20 ...¹²

Contributo transitorio di gestione corrente per i comuni precedentemente al beneficio dell'aiuto del fondo di compensazione

Art. 21 ¹Il comune che nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente Legge ha beneficiato degli aiuti previsti dal fondo di compensazione ai sensi dell'art. 7 e 8 cpv. 2 Lcint 18 dicembre 1979, può richiedere l'aiuto transitorio di gestione corrente.

²Il contributo transitorio viene versato a condizione che venga applicato un moltiplicatore d'imposta di almeno 15 punti superiore al moltiplicatore medio generale dei comuni.

³Il contributo transitorio ha una durata di 5 anni ed è pari alla media della quota di compensazione degli ultimi tre anni, opportunamente corretta, diminuita di 1/6 ogni anno.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare del contributo transitorio dopo aver sentito le osservazioni del Municipio del comune interessato.

⁵Il regolamento d'applicazione stabilisce le modalità che devono essere osservate nell'inoltrare la richiesta e definisce il calcolo del contributo transitorio. In particolare:

- tiene conto degli oneri derivanti dalle opere già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente Legge ma non ancora realizzate;
- considera i contributi di miglioria e di costruzione previsti per Legge ma non ancora percepiti;
- tiene conto di ogni altro elemento rilevante al fine della corretta determinazione del contributo.

⁶Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate.¹³

⁷L'aiuto transitorio è finanziato secondo le modalità stabilite dall'art. 16.

⁸Al comune beneficiario del contributo transitorio che non sia già parte di un progetto di aggregazione, il Consiglio di Stato può imporre d'ufficio l'avvio di uno studio o l'integrazione in un progetto esistente.

Contributi supplementari

Art. 22¹⁴ ¹Se nonostante l'aiuto transitorio previsto dall'art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine non può essere mantenuto, il Consiglio di Stato può, sentito il Municipio del comune interessato, concedere un aiuto supplementare per permettere il mantenimento del moltiplicatore politico entro il limite del 100%.

In questi casi è data facoltà al Consiglio di Stato di dare avvio ad una procedura di aggregazione con un altro comune ai sensi della legge.

²Contributi supplementari possono essere versati da parte del Consiglio di Stato anche a comuni di nuova aggregazione se, entro un termine di 4 anni dall'entrata in funzione, il nuovo comune si dovesse trovare in una situazione di marcato squilibrio di gestione corrente malgrado l'applicazione di corrette misure di gestione contabile e finanziaria.

³Tali aiuti sono limitati ad un massimo di 4 anni e possono essere sottoposti a precise condizioni fissate dal Consiglio di Stato.

Verifica periodica della legge

Art. 23 ¹Il Consiglio di Stato verifica ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge, l'efficacia dei meccanismi di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.

²...¹⁵

¹² Art. abrogato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

¹³ Cpv. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 63.

¹⁴ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

¹⁵ Cpv. abrogato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.

Abrogazione

Art. 24 È abrogata la Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979.

Entrata in vigore

Art. 25 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.¹⁶

Publicata nel BU **2002**, 437.

¹⁶ Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 444.